

**INFORMAZIONE PER IL
CLIENTE E CONDIZIONI
GENERALI (CG)
PER FLEX SAVING**

EDIZIONE 09.2021

INFORMAZIONE PER IL CLIENTE

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato verso le nostre assicurazioni sulla vita.

Di seguito troverà le informazioni principali sul Suo contratto di assicurazione e su Allianz Suisse. La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) stabilisce che Lei debba ricevere queste informazioni prima di stipulare il contratto. Ricordiamo che esse non sostituiscono né le Condizioni generali (CG) né quanto indicato nella proposta.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento restiamo a Sua completa disposizione.

Cordiali saluti

Allianz

1. INFORMAZIONI SU ALLIANZ SUISSE E RECAPITI

La Sua controparte contrattuale è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla vita SA (in seguito Allianz), Casella postale, CH 8010 Zurigo. Allianz è una società anonima di diritto svizzero con sede a Wallisellen (Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen) iscritta al Registro di commercio del Cantone di Zurigo con il numero CHE-105.961.752 e sottoposta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Salvo il caso di pattuizioni diverse, proposte e comunicazioni importanti vanno inviate per iscritto alla nostra Direzione a Wallisellen.

2. RISCHI ASSICURATI

Nelle nostre assicurazioni sulla vita sono assicurabili i seguenti rischi:

- **Caso di vita:** se alla scadenza del contratto la persona assicurata è ancora in vita, eroghiamo la prestazione.
- **Caso di decesso:** se la persona assicurata muore in corso di contratto, versiamo agli aventi diritto il capitale concordato per il caso di decesso. Nelle assicurazioni per bambini è inoltre possibile fare in modo che, se muore la persona adulta assicurata, i premi continuino a essere pagati da Allianz.
- **Incapacità di guadagno:** se in corso di contratto la persona assicurata sviluppa un'incapacità di guadagno a causa di malattia,
 - le versiamo la rendita concordata per tutta la durata dell'incapacità oppure
 - continuiamo noi a versare i premi.L'importo di queste prestazioni viene calcolato sulla base del grado dell'incapacità. A scelta è assicurabile anche l'incapacità a seguito di infortunio.

Per ulteriori informazioni sui rischi assicurati si rimanda alle Condizioni generali (CG), all'offerta, alla proposta nonché alle eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Salvo diversamente pattuito nel contratto, l'assicurazione sulla vita in oggetto è un'**assicurazione di somma fissa**. Questo significa che le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato Le abbia procurato o meno una perdita patrimoniale e dall'effettivo ammontare di una tale perdita. Le prestazioni vengono inoltre erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

3. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Allianz può ridurre o negare le prestazioni, ad esempio nei seguenti casi:

- qualora la persona assicurata abbia **causato intenzionalmente l'evento assicurato**. In caso di colpa grave, Allianz rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni,
- in caso di **tentato suicidio** o di atto di autolesionismo,
- qualora la persona assicurata non adempia gli **obblighi contrattuali** e tale inadempienza influisca sul sinistro (ad esempio in caso di notifica tardiva del sinistro, di inosservanza dell'obbligo di limitazione del danno – cd. «obbligo di salvataggio» – o di mancato invio della documentazione necessaria per la verifica della prestazione),
- qualora l'evento assicurato sia riconducibile a **malattia preesistente** o infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza del contratto,
- qualora **l'evento assicurato sia escluso dal contratto**.

Quelle indicate sopra sono solo le limitazioni ed esclusioni principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

4. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo. Se trasferisce il domicilio all'estero, nel caso di rendita per incapacità di guadagno il contratto può estinguersi 12 mesi dopo l'abbandono del domicilio.

5. INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

Il **contratto di assicurazione** ha effetto dalla data di decorrenza indicata nella polizza e, una volta trascorso il periodo di assicurazione concordato, cessa i suoi effetti alla data di scadenza, anch'essa riportata sulla polizza. L'assicurazione può terminare anticipatamente nei seguenti casi:

- se il contraente chiede lo scioglimento anticipato del contratto,
- se è Allianz a porre fine al contratto, ad esempio per mora di pagamento dei premi o violazione degli obblighi di notifica,
- se muore il contraente o la persona assicurata, sempre che tale caso sia previsto dal contratto.

Quelli esposti sono solo i motivi principali che portano a un'estinzione anticipata dell'assicurazione, altri casi sono contemplati nelle Condizioni generali e nella Legge sul contratto di assicurazione.

La **copertura assicurativa** definitiva inizia alla data di decorrenza del contratto e cessa al termine del contratto.

L'**obbligo di prestazione** previsto in caso di incapacità di guadagno inizia non prima che sia trascorso interamente il termine di attesa e si protrae di regola fino alla fine dell'incapacità, ma comunque non oltre la data in cui termina il contratto.

6. PARTECIPAZIONE DEL CLIENTE ALLE ECCEDENZE DI ALLIANZ

Le eccedenze si compongono sostanzialmente di eccedenze per interessi, rischio e costi.

- Si ha un'eccedenza per interessi quando i ricavi da capitale effettivamente conseguiti risultano superiori al tasso di interesse tecnico sul quale si basa la prestazione garantita per il caso di vita.
- Si ha un'eccedenza per rischio quando i sinistri evidenziano un risultato tecnico positivo rispetto alle ipotesi di calcolo biometrico.
- Si ha infine un'eccedenza per costi quando i costi sono inferiori rispetto a quelli previsti nei premi.

Le basi utilizzate per il calcolo delle eccedenze e della parte di eccedenze che Le spetta sono esposte nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze assieme ai principi e ai metodi di distribuzione.

7. POSSIBILITÀ DI RECESSO O DI DISDETTA DEL CONTRATTO

Lei ha diritto a revocare gratuitamente la proposta o la dichiarazione di accettazione entro 14 giorni. La revoca deve essere comunicata ad Allianz o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

Se invece l'assicurazione ha già iniziato i suoi effetti giuridici, può essere disdetta una volta trascorso il primo anno assicurativo.

- Per le **assicurazioni di puro rischio**, per le quali le condizioni contrattuali non prevedono la possibilità di riscatto, con la disdetta si estingue non solo il contratto ma anche la copertura e l'obbligo di prestazione.
- Per le **assicurazioni sulla vita**, per le quali le condizioni contrattuali prevedono la possibilità di riscatto, la disdetta comporta l'erogazione dell'eventuale valore di riscatto. Si ricorda che l'eventuale riscatto può comportare svantaggi economici. Di regola, copertura assicurativa e obbligo di prestazione terminano anch'essi con la fine del contratto.

8. COSTI IN CASO DI RISCATTO

Nel caso dell'assicurazione sulla vita Flex Saving, l'unica detrazione di costi essenziale operata sull'avere di risparmio in sede di calcolo del valore di riscatto è l'eventuale deduzione per il rischio interessi.

9. OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

Il principali obblighi a Suo carico sono:

- rispondere in modo veritiero e completo a tutte le domande della proposta,
- notificarci un eventuale sinistro entro 90 giorni dal suo verificarsi,
- in caso di sinistro, collaborare per i relativi chiarimenti (obbligo di collaborazione),
- contribuire a contenere il danno, ad esempio sottoponendosi in tempo utile ad accertamenti medici specialistici, seguendo le indicazioni del personale medico e dando notifica all'ufficio AI competente in tempo utile,
- pagare i premi assicurativi in tempo utile e per intero. Le conseguenze per il caso di mora di pagamento dei premi sono espone nelle condizioni di assicurazione.

Quelli sopra esposti sono solo gli obblighi principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Per quanto riguarda le rendite per incapacità di guadagno, non sono soggette all'obbligo di notifica ad Allianz eventuali variazioni dello stato di salute o dell'incapacità che non interessino il grado di incapacità riferito a un sinistro già notificato

10. IMPIEGO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI ALLIANZ

Il trattamento dei dati personali è un fondamento irrinunciabile dell'attività assicurativa. Per la fornitura del nostro servizio trattiamo i dati personali dei clienti nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e, laddove applicabile, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Maggiori dettagli sono disponibili nelle informazioni sulla protezione dei dati di Allianz (<https://www.allianz.ch/privacy>). Se per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione necessitiamo di dati personali degni di particolare protezione (ad es. dati sulla salute, referti medici), richiediamo il consenso del cliente.



11. PREMI DOVUTI E MODALITÀ DI CALCOLO

L'ammontare del premio è indicato nella proposta. Per le assicurazioni a premio periodico, questo viene riscosso anticipatamente con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Per le assicurazioni a premio unico, questo va pagato una sola volta al momento della stipula.

La proposta riporta le basi tariffarie impiegate per i calcoli relativi a ogni singola tariffa. Di seguito un breve glossario.

- **Tasso di interesse tecnico:** indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
- **EKM/EKF:** indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni a capitalizzazione e per incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.
- **EIM/EIF:** indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni per l'incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.

La presenza della sigla «**AS**» contraddistingue le tabelle interne di Allianz. Se manca, si tratta di tabelle dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). La cifra indica l'anno in cui le tabelle sono state aggiornate. Le tabelle vengono generalmente aggiornate in base alle statistiche quinquennali più recenti dell'ASA.

INDICE

GLOSSARIO	1
1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FLEX SAVING	3
2 FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE	3
3 ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO	3
4 COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE	3
5 PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE	4
5.1 Prestazione caso vita alla scadenza del contratto	4
5.2 Prestazione caso decesso	4
6 ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI PER INCAPACITÀ DI GUADAGNO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO	4
7 CLAUSOLA BENEFICIARIA	4
8 PRESTAZIONE ASSICURATA NELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO	4
9 DEFINIZIONI	4
9.1 Definizione di incapacità di guadagno nell'assicurazione contro il mancato risparmio	4
9.2 Grado dell'incapacità di guadagno	4
10 PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	5
10.1 Validità territoriale della copertura assicurativa	5
10.2 Limitazioni della copertura dell'assicurazione contro il mancato risparmio	5
11 REVOCA	5
12 INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	5
12.1 Copertura assicurativa provvisoria	5
12.2 Copertura assicurativa definitiva	5
13 CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA O DEL CONTRATTO ASSICURATIVO	6
14 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE	6
14.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto	6
14.2 Esercizio del diritto alle prestazioni	6
14.3 Obbligo di salvataggio	6
14.4 Obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo	7
14.5 Obbligo di comunicare l'eventuale variazione del grado di incapacità di guadagno	7
14.6 Violazione contrattuale senza colpa	7
15 TERMINE DI ATTESA	7
15.1 Calcolo	7
15.2 Nuova incapacità di guadagno	7
15.3 Ricaduta	7
16 NUOVA VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO E VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE	7
16.1 Verifica dell'obbligo di prestazione	7
16.2 Decorrenza dell'adeguamento	7
16.3 Rimborso e conguaglio	7
17 DECORRENZA E FINE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE	7
18 FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE	8
18.1 Finanziamento dei premi periodici dell'assicurazione contro il mancato risparmio	8
18.2 Estremi di pagamento	8
19 MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI	8
20 RISCATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO	8
21 CONVERSIONE DELLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE	8
22 RIATTIVAZIONE SENZA CONGUAGLIO DEI PREMI	8
23 RISCATTO DELLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE	9
23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata	9
23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione	9
24 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO	9
25 A DEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA PRESTAZIONE E DEL PREMIO NELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO	9
26 ADEGUAMENTO DELLE BASI TARIFFARIE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO	9
27 PARTECIPAZIONE ALLE ECCELENZE	10
28 SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI	10

29	COMUNICAZIONI	10
	29.1 Comunicazioni del contraente	10
	29.2 Comunicazioni di Allianz Suisse	10
30	CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA	11
31	LUOGO DI ADEMPIMENTO	11

CONDIZIONI GENERALI (CG) FLEX SAVING

GLOSSARIO

Spiegazione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali.

Società di assicurazioni

La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.

Assicurato o persona assicurata

Per assicurato o persona assicurata si intende il contraente che stipula il contratto assicurativo con Allianz Suisse e a cui si riferisce il rischio assicurato.

Beneficiari

Beneficiari sono i soggetti indicati espressamente dalla persona assicurata quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.

Proposta

La proposta è il documento con cui la persona assicurata richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo e indica le prestazioni assicurate.

Polizza

Nella polizza sono stabiliti diritti e obblighi della persona assicurata.

Assicurazione di somma fissa

In un'assicurazione di somma fissa le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato determini o meno una diminuzione patrimoniale e dalla sua effettiva entità. Le prestazioni vengono erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

Valore di riscatto

Il valore di riscatto è dovuto se l'assicurazione è riscattabile e la persona assicurata ne richiede la risoluzione totale.

Valore di conversione

La componente di risparmio dell'assicurazione ha un valore di conversione se, dopo la conversione, la prestazione garantita per il caso di vita ha un valore superiore a zero. Il valore di conversione è calcolato in modo tale da prevedere innanzitutto la deduzione dall'aver di risparmio di una riserva per i costi di amministrazione ancora dovuti. Il capitale di risparmio disponibile al netto della deduzione è remunerato fino alla scadenza con il tasso tecnico negativo. Il valore remunerato corrisponde al capitale garantito alla scadenza.

Tasso di mercato

Nel calcolo della deduzione per il rischio interessi si considerano, a determinate scadenze, i tassi di interesse praticati sul mercato per un investimento sul mercato monetario e sul mercato dei capitali nella valuta del contratto. Il tasso di mercato applicato è parte integrante del valore di liquidazione approvato dall'autorità di vigilanza.

Scadenza principale

La scadenza principale cade esattamente un anno dopo la data di inizio dell'assicurazione.

Importo massimo 3a

L'importo annuo massimo 3a corrisponde all'8 % dell'importo limite superiore applicabile ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP per le persone assicurate affiliate a un istituto di previdenza esente da imposte e al 20 % del reddito da lavoro, ma comunque non oltre l'importo limite superiore applicabile ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP, per le persone assicurate non affiliate a un istituto di previdenza esente da imposte.

Malattia

Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.

Infortunio

Si considera infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica. Sono equiparati all'infortunio:

- l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente,
- l'assunzione involontaria di sostanze tossiche,
- l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.

Premio

Il premio è il corrispettivo concordato per contratto dovuto per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari. Costituiscono pagamento dei premi tutti i versamenti effettuati fino al pagamento del premio periodico per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari per l'anno in questione. Non costituiscono premi gli eventuali versamenti di risparmio nella componente di risparmio dell'assicurazione.

Anno assicurativo

L'anno assicurativo inizia il 1° novembre.

Data di effetto del riscatto

La data di effetto del riscatto è la data alla quale viene calcolato il valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto. Se la richiesta di riscatto della persona assicurata non indica una data specifica, la data di effetto del riscatto coincide con il 1° del mese seguente.

Riattivazione

Un contratto senza premi o sciolto che viene riattivato diventa un contratto a premio obbligatorio.

Tutte le indicazioni di persone e ruoli contenute nelle presenti Condizioni generali si intendono riferite a persone di entrambi i sessi.

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO «FLEX SAVING»

Flex Saving è un'assicurazione di somma fissa e si compone di un'assicurazione contro il mancato risparmio con premio annuo costante e di una componente di risparmio facoltativa con versamento di risparmio volontario volta a costituire un avere di risparmio.

È prevista anche l'inclusione facoltativa di assicurazioni complementari per i rischi di incapacità di guadagno e/o di decesso.

L'assicurazione può essere stipulata come previdenza vincolata (pilastro 3a) solo da persone che percepiscono un reddito da lavoro o un reddito sostitutivo soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS.

La somma dei versamenti nell'assicurazione e dei premi di eventuali assicurazioni complementari non può superare l'importo massimo consentito dalla legge in ambito 3a.

2 FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella proposta, nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e dall'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla Direzione di Allianz Suisse.

In caso di divergenza dalle disposizioni delle Condizioni particolari (CP) «Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)», queste ultime prevalgono sulle presenti Condizioni generali.

3 ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO

L'assicurazione contro il mancato risparmio è un'assicurazione per incapacità di guadagno (assicurazione di somme) a copertura del rischio di incapacità di guadagno della persona assicurata a seguito di malattia o infortunio.

Può essere assicurata una prestazione annuale fino all'importo massimo 3a previsto espressamente per legge.

Le prestazioni in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio sono accreditate sull'avere di risparmio. È esclusa l'erogazione della

prestazione derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio.

L'assicurazione contro il mancato risparmio viene finanziata tramite premio periodico.

4 COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE

Una volta corrisposto il premio periodico dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali polizze complementari, la persona assicurata può effettuare in qualsiasi momento versamenti di risparmio dell'importo desiderato che, sommati al premio periodico pagato, non possono superare l'importo massimo 3a previsto per legge.

I versamenti di risparmio vengono accreditati sull'avere di risparmio al primo giorno del mese del versamento. Gli accrediti derivanti dall'assicurazione contro il mancato risparmio in caso di incapacità di guadagno avvengono come illustrato al punto 8. I restanti accrediti e addebiti hanno luogo con effetto al 1° novembre.

L'avere di risparmio è dato da:

- i versamenti di risparmio accreditati,
- eventuali accrediti derivanti dall'assicurazione contro il mancato risparmio per incapacità di guadagno,
- eventuali accrediti derivanti dalla distribuzione delle eccedenze e
- gli addebiti operati per il tasso di interesse tecnico (meno 1%).

In caso di risoluzione del contratto, i restanti accrediti e addebiti vengono effettuati alla data della risoluzione.

La remunerazione complessiva è data dalla somma dell'accredito delle eccedenze riconosciute più il tasso d'interesse tecnico. La remunerazione complessiva può anche essere negativa, ma mai inferiore a -1%. La remunerazione complessiva è positiva se l'accredito delle eccedenze è superiore all'addebito risultante dalla remunerazione negativa. L'accredito delle eccedenze può anche essere nullo.

I dettagli relativi alla partecipazione e all'accredito delle eccedenze sono disciplinati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Se la persona assicurata ha già versato nello stesso anno contributi ad altre forme previdenziali del pilastro 3a, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre il rimborso dei contributi e dei versamenti effettuati se questi superano l'importo massimo 3a previsto per legge.

5 PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 Prestazione caso vita alla scadenza del contratto

In caso di vita viene erogato l'aveve di risparmio rilevato alla scadenza del contratto o conteggiato in caso di conversione.

5.2 Prestazione caso decesso

In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo assicurativo, Allianz Suisse è tenuta a versare l'aveve di risparmio rilevato alla data del decesso al netto dei premi e dei costi insoluti.

6 ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI PER INCAPACITÀ DI GUADAGNO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Se un'incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio dà diritto alla prestazione assicurata nel quadro dell'assicurazione contro il mancato risparmio, la persona assicurata è esentata dal pagamento dei premi in misura corrispondente e per la durata corrispondente dell'obbligo di pagamento del premio.

Se in eventuali assicurazioni complementari è stato concordato un esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi dovuti secondo quanto previsto dalle Condizioni complementari (CC) «Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio».

7 CLAUSOLA BENEFICIARIA

Tramite comunicazione o disposizione testamentaria, nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari (CP) «Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)», la persona assicurata può nominare le persone beneficiarie che percepiranno le prestazioni maturate in caso di decesso.

La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata dalla persona assicurata nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari (CP) «Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)» tramite comunicazione ad Allianz Suisse.

8 PRESTAZIONE ASSICURATA NELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO

L'ammontare della prestazione assicurata è indicato nella polizza.

In caso di incapacità di guadagno della persona assicurata, l'ammontare della prestazione viene

determinato in base al grado di incapacità, senza arrotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70 %, la prestazione viene erogata per intero. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40 %, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

Grado dell'incapacità di guadagno	Ammontare della prestazione
inferiore al 40 %	0 %
dal 40 %	25 %
dal 50 %	50 %
dal 60 %	75 %
dal 70 %	100 %

In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, una volta trascorso il termine di attesa indicato nella polizza sussiste un diritto all'accredito della prestazione nella misura definita dalla scala sopra indicata. L'accredito avviene anticipatamente pro rata temporis fino alla scadenza principale successiva, quindi anticipatamente con cadenza annuale al 1° novembre dell'anno di assicurazione corrispondente. Gli accrediti vengono effettuati fintanto che sussiste il diritto alla prestazione, non oltre però la scadenza del contratto concordata.

9 DEFINIZIONI

9.1 Definizione di incapacità di guadagno nell'assicurazione contro il mancato risparmio

Per una persona lavorativamente attiva si parla di incapacità di guadagno quando questa persona, a seguito delle conseguenze oggettivamente diagnosticabili dal punto di vista medico di una malattia o di un infortunio, non sia più in grado di esercitare del tutto o in parte la propria professione o altra attività economica confacente. È considerata «confacente» un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità della persona assicurata, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.

La durata concordata del termine di attesa dell'incapacità di guadagno è indicata nella documentazione contrattuale nella sezione relativa al termine di attesa.

L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se non è obiettivamente superabile.

9.2 Grado dell'incapacità di guadagno

Il grado di incapacità di guadagno di una persona che lavora viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene confrontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo

l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito fino all'insorgenza dell'incapacità di guadagno, determinano il grado di incapacità di guadagno. Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito instabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego temporaneo o reddito connesso ad attività stagionale) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti lavorativamente attivi vale, quale base di confronto, il reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al subentro dell'incapacità di guadagno.

10 PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

10.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

10.2 Limitazioni della copertura dell'assicurazione contro il mancato risparmio

Non è prevista alcuna copertura se l'incapacità di guadagno della persona assicurata subentra

- a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata disponesse o meno della capacità di discernimento, oppure
- in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti, oppure
- nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale, oppure se
- l'evento assicurato è riconducibile a malattia preesistente o a infortunio antecedente alla decorrenza del contratto.

Se l'incapacità di guadagno parziale non ha copertura, non sussiste diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro il mancato risparmio né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro se riconducibile alla stessa causa.

Se l'incapacità di guadagno della persona assicurata che darebbe diritto alla prestazione piena non ha copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio.

Nell'assicurazione contro il mancato risparmio Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.

11 REVOCA

La persona assicurata ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione o la sua dichiarazione di accettazione entro quattordici giorni dalla consegna della dichiarazione.

La revoca deve essere comunicata alla società di assicurazioni o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

12 INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

12.1 Copertura assicurativa provvisoria

Una volta ricevuta la proposta della persona assicurata, Allianz Suisse concede una copertura assicurativa provvisoria fino a un massimo di CHF 250'000.-, con decorrenza non anteriore all'inizio previsto del contratto. In caso di incapacità di guadagno si considerano le prestazioni dell'assicurazione contro il mancato risparmio in forma di capitale unico calcolate al giorno del subentro dell'incapacità di guadagno.

La copertura assicurativa provvisoria non è data se

- in quel momento la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche o si trova sotto controllo medico, oppure se
- non è pienamente abile al lavoro, oppure se
- l'evento assicurato è riconducibile a malattia preesistente o infortunio precedente.

La copertura assicurativa provvisoria termina

- con l'invio da parte di Allianz Suisse della comunicazione di rifiuto della proposta, oppure
- con la ricezione da parte della persona assicurata di una controproposta di Allianz Suisse, in ogni caso non oltre sette giorni dall'invio della controproposta, oppure
- con l'invio della dichiarazione di revoca da parte della persona assicurata, oppure
- con l'entrata in vigore del contratto principale (inizio dell'assicurazione), oppure
- trascorse otto settimane.

12.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione, nella forma concordata, della proposta della persona assicurata da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte della persona assicurata o dalla ricezione della polizza da parte della persona assicurata, in entrambi i casi tuttavia non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

13 CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA O DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

La copertura assicurativa termina anticipatamente in caso di decesso della persona assicurata oppure in caso di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta, nonché nei casi riportati di seguito.

Qualora la persona assicurata trasferisca il proprio domicilio all'estero, il contratto di assicurazione si estingue con il trasferimento.

La copertura assicurativa si estingue anche in caso di cessazione dell'attività lucrativa. In caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa, la copertura assicurativa si estingue con il venir meno di un reddito sostitutivo soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS. Se al momento dell'estinzione della copertura assicurativa non sussiste alcun avere di risparmio, il contratto si risolve con l'estinzione della copertura assicurativa. Diversamente si procede alla conversione della componente di risparmio come indicato al punto 21.

In caso di disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione e, in caso di mancata indicazione della stessa, la data di ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

14 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

14.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in sede di stipula contrattuale, la persona assicurata è tenuta a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora la persona assicurata o soggetti terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta.

Se il contratto viene sciolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

14.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

Se insorge un'incapacità di guadagno la persona assicurata deve inviarne relativa comunicazione ad Allianz Suisse entro 90 giorni. I moduli necessari per la comunicazione (dichiarazione di incapacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la scadenza dei 90 giorni, il diritto alla prestazione decorre al più presto dalla data in cui tale comunicazione perviene alla Direzione della Società, sempre che il termine di attesa concordato sia completamente trascorso.

Allianz Suisse è legittimata a richiedere tutti gli ulteriori chiarimenti, documenti, visite mediche e perizie che ritenga necessari al fine di verificare l'obbligo di prestazione.

Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documenti disponibili presso tutte le sedi coinvolte nella denuncia dell'evento assicurato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicuratori sociali, in particolare agli uffici dell'assicurazione di invalidità (AI) e agli assicuratori infortuni, allo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento della persona assicurata nella vita professionale.

Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico dell'assicurato. Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi restano interamente dovuti anche se la durata concordata dell'incapacità di guadagno è già trascorsa.

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità del diritto.

14.3 Obbligo di salvataggio

La persona assicurata ha l'obbligo di fare il possibile per contribuire a contenere il danno. In particolare in caso di incapacità di guadagno per malattia o, se assicurato, di infortunio, ha l'obbligo di consultare un medico specializzato e di seguire tutte le istruzioni di medici e altri sanitari.

La persona assicurata deve inoltre farsi parte attiva per consentire il reintegro lavorativo o la ripresa delle attività e dei compiti consueti.

Allianz Suisse può concedere alla persona assicurata un termine congruo per ottemperare all'obbligo di salvataggio. In difetto, Allianz Suisse può ridurre o interrompere le prestazioni.

La persona assicurata ha l'obbligo di denunciare l'incapacità di guadagno all'ufficio AI non appena possibile. Se, dopo un periodo ininterrotto di incapacità di guadagno della durata di due anni, il sinistro non viene denunciato all'ufficio AI, Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Se ammesso dalla legge, sono esclusi il rimborso e l'anticipazione delle spese da parte di Allianz Suisse per il contenimento del danno. In quei casi in cui disposizioni legali cogenti obblighino Allianz Suisse a sopportare le spese di contenimento del danno, queste sono computate nelle prestazioni assicurative, che pertanto si riducono in misura corrispondente.

14.4 Obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo

Qualsiasi cambio di dati di contatto va notificato ad Allianz Suisse.

14.5 Obbligo di comunicare l'eventuale variazione del grado di incapacità di guadagno

Un'eventuale variazione della situazione o un'eventuale nuova valutazione medica aventi natura essenziale vanno comunicate ad Allianz Suisse entro 30 giorni. Essenziale è la variazione o la nuova valutazione medica che influisce o potrebbe influire sulla quantificazione del grado di incapacità di guadagno.

Qualora l'incapacità di guadagno venga notificata una volta scaduto detto termine, Allianz Suisse si riserva di adeguare il diritto alla prestazione a partire dalla data, e non prima, in cui la notifica perviene alla Direzione di Allianz Suisse.

14.6 Violazione contrattuale senza colpa

Se Allianz Suisse e la persona assicurata hanno convenuto una sanzione per il caso in cui quest'ultima violi un obbligo, la persona assicurata non incorre nella sanzione se dimostra che

- date le circostanze la violazione non è imputabile a colpa, oppure
- la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro né sulla portata delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

In caso di inosservanza senza colpa di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.

15 TERMINE DI ATTESA E DURATA DELL'INCAPACITÀ DI GUADAGNO

15.1 Calcolo

Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurate si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.

15.2 Nuova incapacità di guadagno

In caso di aumento del grado di incapacità di guadagno per una causa diversa, per la differenza fra il precedente e l'attuale grado di incapacità si applica un nuovo termine di attesa. Il grado di incapacità di guadagno da cause diverse non può superare il 100 %.

15.3 Ricaduta

Non appena la persona assicurata, una volta recuperata

la piena capacità di guadagno entro il termine di un anno, incorre in una nuova incapacità di guadagno per la stessa causa, questa costituisce una ricaduta del precedente caso di incapacità di guadagno se al momento della ricaduta sussiste ancora la copertura assicurativa dell'assicurazione contro il mancato risparmio.

16 NUOVA VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO E VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE

16.1 Verifica dell'obbligo di prestazione

Allianz Suisse può verificare e adeguare in qualsiasi momento l'obbligo di prestazione senza che sia cambiata la situazione, in particolare per quanto riguarda la salute della persona assicurata.

16.2 Decorrenza dell'adeguamento

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, le prestazioni vengono adeguate a partire dalla data della nuova valutazione medica.

Se dalla verifica della situazione dal punto di vista medico o economico risulta che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, le prestazioni vengono adeguate a partire dalla data in cui è cambiata la situazione.

16.3 Rimborso e conguaglio

Se il diritto alla prestazione si riduce, Allianz Suisse è autorizzata ad addebitare sull'aver di risparmio le prestazioni dell'assicurazione contro il mancato risparmio in caso di incapacità di guadagno versate in eccesso e a richiedere il conguaglio dei premi di detta assicurazione. Allianz Suisse ha il diritto di far valere in qualsiasi momento nei confronti della persona assicurata un diritto al rimborso o al conguaglio. Tale credito può essere fatturato o compensato con eventuali prestazioni dovute purché questo non violi disposizioni di diritto cogente.

In caso di aumento del diritto a prestazione, i premi devono essere versati con importo invariato fino al termine della verifica del diritto a prestazione da parte di Allianz Suisse. Eventuali premi pagati in eccesso vengono rimborsati ed eventuali rendite dovute e non ancora pagate vengono erogate a posteriori.

17 DECORRENZA E FINE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il diritto all'erogazione della prestazione matura con la scadenza della durata concordata per l'incapacità di guadagno. Durante la verifica del diritto alla prestazione non è dovuta alcuna prestazione, indipendentemente dal fatto che la durata concordata per l'incapacità di guadagno sia ancora in corso o già scaduta.

Il diritto alla prestazione sussiste per tutta la durata

dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40 %, o non si estingua per altre ragioni, in ogni caso non oltre il termine del contratto per scadenza o risoluzione anticipata.

Il diritto alla prestazione termina anticipatamente con il decesso della persona assicurata o con la risoluzione del contratto per altri motivi, in particolare in seguito a disdetta o a cessazione del pagamento del premio.

Le prestazioni accreditate dopo l'estinzione saranno addebitate sull'ave di risparmio in modalità retroattiva con effetto dalla data dell'estinzione. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sull'ave di risparmio, la persona assicurata è tenuta a rimborsare per intero tutti gli accrediti versati in eccesso.

18 FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE

18.1 Finanziamento dei premi periodici dell'assicurazione contro il mancato risparmio

I premi periodici devono essere versati anticipatamente con cadenza annuale nella valuta del contratto.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità di pagamento dei premi successivi sono indicate nella polizza.

18.2 Estremi di pagamento

Tutti i pagamenti dei premi per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari, nonché i versamenti di risparmio, devono essere effettuati sul conto indicato dalla Direzione di Allianz Suisse.

19 MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI

La persona assicurata che non adempie l'obbligo di pagamento dei premi dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari nei termini previsti riceve una diffida con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi alla diffida sono a suo carico.

Se la persona assicurata non provvede al pagamento dei premi entro quattordici giorni dall'invio della diffida, si ha quanto segue:

- per quanto concerne l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari, l'estinzione della copertura assicurativa e il contemporaneo scioglimento di dette assicurazioni alla scadenza del termine di diffida,
- se al momento della diffida la componente di risparmio possiede un valore di conversione, la conversione della componente di risparmio ai sensi del punto 21,
- se al momento della diffida la componente di

risparmio non possiede un valore di conversione, lo scioglimento del contratto e il pagamento del valore di riscatto ai sensi del punto 23.

20 RISCATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO

L'assicurazione contro il mancato risparmio è un'assicurazione di puro rischio e non consente né il riscatto, né la sospensione dal pagamento dei premi.

21 CONVERSIONE DELLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE

Purché la componente di risparmio possieda un valore di conversione, la persona assicurata può richiedere lo scioglimento dell'assicurazione contro il mancato risparmio e la conversione della componente di risparmio, in modo da adeguare di conseguenza la prestazione per il caso di vita. Il calcolo per la conversione della componente di risparmio si basa sul valore di riscatto senza deduzione per rischio interessi, considerando il tasso tecnico negativo e i costi previsti dalla tariffa in caso di conversione.

Se il valore di conversione della componente di risparmio è inferiore all'importo minimo valido al momento della conversione, il contratto viene sciolto a meno che la persona assicurata non insista espressamente sulla conversione della componente di risparmio.

Se la componente di risparmio non possiede un valore di conversione, il contratto viene sciolto.

Lo scioglimento del contratto dà diritto al valore di riscatto ai sensi del punto 23.

Con la conversione della componente di risparmio si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che queste non possiedano a loro volta un valore di conversione.

22 RIATTIVAZIONE SENZA CONGUAGLIO DEI PREMI

La persona assicurata può richiedere ad Allianz Suisse la riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio precedentemente sciolta se è ancora in essere il contratto con la componente di risparmio convertita.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di riattivazione senza alcuna motivazione.

Se la richiesta di riattivazione viene accolta da Allianz Suisse, la riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari ha luogo al momento concordato senza

conguaglio dei premi.

In caso di riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari, al momento della riattivazione viene annullata la conversione della componente di risparmio.

23 RISCATTO DELLA COMPONENTE DI RISPARMIO DELL'ASSICURAZIONE

23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata

Purché previsto nelle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari «Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)», la persona assicurata può richiedere prima della scadenza del contratto il riscatto della componente di risparmio in misura corrispondente. Il riscatto determina la maturazione di un diritto al valore di riscatto di pari entità.

Il riscatto integrale della componente di risparmio comporta lo scioglimento totale del contratto di assicurazione.

La data di effetto del riscatto coincide sempre con il 1° del mese seguente.

23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione

Il valore di riscatto corrisponde all'avere di risparmio calcolato alla data di effetto del riscatto al netto dell'eventuale deduzione per il rischio interessi. Le quote di premio non utilizzate dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari vengono rimborsate.

Il valore di riscatto di un'assicurazione senza premi corrisponde alla riserva matematica di inventario al netto dell'eventuale deduzione per il rischio interessi.

La deduzione per il rischio interessi si applica quando lo scioglimento del contratto assicurativo ha luogo dietro richiesta o proposta della persona assicurata e la persona assicurata utilizza il valore di riscatto per effettuare un versamento in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma previdenziale riconosciuta. Non si applica invece alcuna deduzione per il rischio interessi nel caso in cui la persona assicurata disdica il contratto a causa di un aumento del premio dovuto all'adeguamento delle basi tariffarie per l'assicurazione contro il mancato risparmio (punto 26) e nei casi in cui il valore di riscatto venga utilizzato per finanziare l'acquisto di un'abitazione per uso proprio o erogato alla persona assicurata.

Per la determinazione della deduzione per il rischio interessi vengono calcolati un tasso A e un tasso B. Il tasso A è il tasso di mercato valido al momento del versamento di risparmio e determinante per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale. Il tasso B è pari al tasso di

mercato determinante alla data di effetto del riscatto per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

In caso di più versamenti di risparmio viene calcolata una media dei tassi di mercato ponderata sulla base dell'importo dei versamenti di risparmio.

Se il tasso B valido alla data di effetto del riscatto è inferiore o uguale al tasso A, non si ha alcuna deduzione per il rischio interessi.

Se il tasso B valido alla data di effetto del riscatto è superiore al tasso A, si ha una deduzione per il rischio interessi. Ai fini del calcolo del valore di riscatto, l'avere di risparmio viene remunerato al tasso A e scontato al tasso B per la durata rimanente fino alla scadenza del contratto.

La deduzione per il rischio interessi ammonta al massimo al 20 % dell'avere di risparmio.

24 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO

Fatte salve eventuali deroghe previste dalle Condizioni particolari «Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)», il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno o ceduto prima della scadenza, così come non possono essere concessi prestiti sulla polizza.

25 A DEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA PRESTAZIONE E DEL PREMIO NELL'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO

Se è concordata per contratto l'«Indicizzazione automatica della somma assicurata», la prestazione derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio è incrementata dell'importo corrispondente al rispettivo aumento dell'importo massimo 3a. Il premio viene adeguato di conseguenza all'aumento della prestazione. L'adeguamento della prestazione e del premio ha luogo alla scadenza principale dell'anno civile in cui è entrato in vigore il rispettivo aumento dell'importo massimo 3a e viene operato anche nel caso di un'eventuale incapacità di guadagno della persona assicurata.

26 ADEGUAMENTO DELLE BASI TARIFFARIE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO RISPARMIO

In caso di variazioni essenziali delle basi di calcolo che determinano la tariffa applicata all'assicurazione contro il mancato risparmio, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato alla persona assicurata al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. Nel caso di una prestazione in essere derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio, l'aumento del premio è applicabile solo dal momento in cui si

estingue completamente il diritto alla prestazione in corso.

Dopo la notifica di aumento del premio, la persona assicurata può disdire il contratto di assicurazione nella sua interezza entro la data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio.

Eventuali assicurazioni complementari si estinguono alla data di effetto della disdetta.

Se la persona assicurata non disdice il contratto o se la disdetta non perviene alla Direzione di Allianz Suisse prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento nel quadro dell'assicurazione contro il mancato risparmio si considera accettato.

27 PARTECIPAZIONE ALLE ECCEDENZE

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

28 SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso decesso di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera:

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per il mantenimento della pace e dell'ordine interni – senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso – è considerato servizio militare in tempo di pace e, come tale, è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra in poi è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere che la persona assicurata vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate derivanti dall'assicurazione maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz

Suisse di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se la persona assicurata prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o nelle operazioni, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso decesso. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno erogate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

29 COMUNICAZIONI

29.1 Comunicazioni della persona assicurata

Ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica esige di norma la forma scritta cartacea.

Nei casi indicati di seguito è possibile inviare le comunicazioni anche per e-mail:

- modifica di indirizzo o richiesta di modifica della modalità di pagamento
- revoca ai sensi del punto 11
- disdetta ai sensi del punto 13
- riduzione del rischio

Allianz Suisse si riserva di effettuare accertamenti per confermare l'identità del mittente. In caso di revoca e di disdetta la decorrenza di eventuali termini ha inizio solo una volta conclusi tali accertamenti. A prescindere dalla forma e dal mezzo, ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica deve essere inviata alla Direzione di Allianz Suisse.

Sono fatti salvi eventuali altri accordi conclusi tra le parti concernenti l'uso dei canali di comunicazione digitali.

29.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein della persona assicurata ovvero di un suo rappresentante delegato.

30 CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA

In caso di controversia fra la persona assicurata e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca:

Ombudsman der Privatversicherung und der Suva
Postfach 1063
8024 Zürich

Svizzera romanda:

Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA
Case postale 2252
2001 Neuchâtel 1

Ticino:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata
e della Suva
Casella postale 5371
6901 Lugano

31 LUOGO DI ADEMPIMENTO

Luogo di adempimento degli obblighi della persona assicurata è la Direzione di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera.

Allianz Suisse si riserva il diritto di effettuare le erogazioni nella valuta del contratto esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera indicato dalla persona avente diritto.